



Presidente: Ill.mo Sig. Dott. Giuseppe Pignatone
Giudice: Ill.mo Sig. Prof.Avv.Venerando Marano
Giudice: Ill.mo Sig. Prof.Avv.Carlo Bonzano
Giudice supplente: Ill.ma Sig.ra Prof.ssa Lucia Bozzi

TRASCRIZIONE DELL'UDIENZA DEL 25/01/2022

Prot. n. 45/19 Reg.Gen.Pen.

nei confronti di:

CRASSO ENRICO + ALTRI

La trascrizione si compone di n. 36 pagine.

GLI AUSILIARI DEL GIUDICE

Silvia Roggeri
Silvia Roggeri

Anna Dinnella
Anna Dinnella

Presidente: chiedo nuovamente scusa a nome anche dei colleghi, c'è stato in parte un contrattempo e in parte è dipeso dal fatto che nella tarda mattinata di oggi, nella mattinata di oggi il Promotore di Giustizia ha depositato la richiesta di citazione a giudizio del pezzo originariamente stralciato. Siccome noi abbiamo già fissato la data ovviamente del rinvio di quello che viene stamattina e del nuovo, in modo da poter, si spera, riunirli, credo che sia un auspicio generale e poi cominciare una discussione più proficua, superate le questioni preliminari che ancora rimangono. Io ho firmato il decreto di citazione che come sapete il codice non lascia nessuna discrezionalità, è un mero adempimento dovuto da parte del Presidente, per la data del 18 di febbraio, quindi per le precisazioni del nuovo processo per il 28 febbraio, per la stessa data rinvieremo quello già pendente presso il Tribunale. Abbiamo provveduto in modo che possiate avere oggi stesso la

notifica con anche la richiesta, non corposa come la prima per fortuna, del Promotore di Giustizia, ma ci sono alcune decine di pagine di motivazione che quindi potrete leggere oggi stesso. Questo per spiegare, non dico giustificare, ma per spiegare il ritardo di stamattina. Dopodiché chiamiamo il processo.

COSTITUZIONE DELLE PARTI

Presidente: non so se nel processo già pendente presso il Tribunale, quello che abbiamo chiamato Crasso Enrico ed altri qualcuno dei presenti vuole prendere la parola.

Avv.Dif.Viglione: sì Presidente, Fabio Viglione. Ci sono alcune questioni sulle quali impegneremo il Tribunale per non molto tempo e anche per cercare di avere più agilità le abbiamo poi sintetizzate in una memoria che depositeremo all'esito. Il primo tema che io affronterò, poi lascerò la parola alla collega Marzo, si riferisce alla nullità della richiesta di citazione e della citazione degli atti conseguenti in relazione

all'omesso deposito di atti e documenti con riferimento ai documenti informatici; amplissima parte di documenti informatici non sono stati depositati e quindi torniamo ad invocare la nullità per il mancato rispetto, a nostro avviso, degli artt. 358, 362 e 363 del codice di rito.

Presidente: scusi avvocato, per capirlo io naturalmente, cosa significa amplissima parte non è stata depositata?

Avv.Dif.Viglione: ecco, io da qui ad un momento vado a sviluppare la questione..

Presidente: mi scusi allora, l'ho interrotta.

Avv.Dif.Viglione: sì perché, questo era un po' il titoletto, spesso i titoli non sono chiari, sicuramente in questo caso non lo è stato, ma io torno indietro e quindi vado subito al tema di amplissima parte di documenti informatici; il 23 dicembre c'è stata rilasciata, parlo della difesa del Cardinale Becciu, su supporto che abbiamo fornito in Cancelleria, una copia di atti nei quali dovevano essere contenuti i nostri, le

nostre richieste, quindi tutti gli atti in formato digitale, senza un verbale di operazioni compiute, senza un indice di atti rilasciati. La questione è una questione antica che affonda le radici addirittura nella prima udienza del 27 luglio 2021, lo ricordo soltanto per chiarezza, senza intenti polemici, ma soltanto per evitare poi magari di saltare dei passaggi, il 27 luglio 2021 il Tribunale aveva onerato il Promotore, entro e non oltre il 10 agosto del 2021 di depositare gli atti del procedimento, eventualmente non depositati diceva giustamente il Tribunale, tenendo anche conto delle indicazioni fornite dai difensori ai quali viene comunque concesso, scrive l'ordinanza, scrivete voi, termine fino al 4 agosto 2021 per depositare in Cancelleria l'elenco eventuali ulteriori atti ad oggi non depositati; la difesa il 31 luglio deposita una richiesta in cui testualmente fa istanza di ottenere copia forense di ciascuno dei dispositivi elettronici ed informatici, ivi compresi hard

disk e unità di memorizzazione dati comunque denominati sottoposti a sequestro nell'ambito del procedimento 45/19, nessuno escluso. Il Promotore di Giustizia il 9 agosto, nel depositare la nota di produzione documentale relativa alla privacy, la sappiamo..

Presidente: chiedeva un rinvio.

Avv.Dif.Viglione: aveva, no, precisato che "quasi tutti i difensori hanno chiesto copia forense dei dispositivi elettronici ed informatici, si darà seguito a tali richieste con il deposito dei supporti informatici suddivisi per ciascun dispositivo entro il 21 settembre". Come ricordava il Presidente il 20 settembre, invece, chiedeva un rinvio per il deposito in scadenza degli atti relativi alla copia dei supporti informatici in sequestro già fissato per il 21. Poi vi era l'udienza del 6 ottobre, udienza nella quale, come tutti ricorderemo, vi fu un annullamento parziale della richiesta di citazione a giudizio, oggi apprendiamo che c'è la nuova richiesta, alcune imputazioni e alcuni

soggetti venivano investiti da questa nullità, ma per ciò che attiene alle autorizzazioni si continuava comunque a riferire nella parte residua, nel troncone che rimaneva comunque in piedi che si sarebbe provveduto su queste richieste e quindi su questi depositi. Nuovamente la difesa il 4 novembre 21 chiedeva copia del materiale sequestrato, sempre dello stesso materiale e il 5 novembre il Tribunale autorizzava il rilascio di tutte le copie richieste. All'udienza del 17 novembre, sto terminando, preso atto del mancato rilascio delle copie, rinnovavamo l'eccezione di nullità e chiedevamo nuovamente la ragione di questo mancato deposito. Si determinava poi una sorta di equivoco, almeno così in apparenza, circa il luogo in cui si sarebbero dovute detenere, ma non era questo un problema perché nuovamente noi il 16 dicembre rinnovavamo l'istanza di copia e il 17 dicembre il Tribunale nuovamente la autorizzava. "Si conferma - scrive il

Tribunale – l'autorizzazione al rilascio di copia, la Cancelleria provvederà a comunicare copia dell'istanza del presente provvedimento al Promotore di Giustizia al rilascio della copia dopo che essa, come già concordato, sarà stata eseguita a cura del Promotore e della Gendarmeria presso cui sono custodite le cose sequestrate oggetto della richiesta". Perfetto e siamo arrivati, mi scuso per questo excursus un po' pletorico, al 23 dicembre; ci veniva rilasciato materialmente un hard disk in cui vi erano questi atti. Allora abbiamo immediatamente sottoposto gli stessi a un tecnico di fiducia, a un tecnico, un consulente informatico peraltro indicato anche nella lista testi originariamente depositata prima dell'udienza del 27 luglio, Luca Governatori e il materiale che ci è stato copiato, che ci è stato quindi inserito in questo hard disk è un materiale incompleto, ecco il riferimento all'amplissima. Ovviamente facciamo rimando

sul tecnico quindi sulle considerazioni molto tecniche..

Presidente: alla memoria.

Avv.Dif.Viglione: alla consulenza del Governatori, però posso già evidenziare sinteticamente tre approdi critici ai quali perviene il consulente, esaminato questo supporto. Il primo: della totalità dei supporti informatici sequestrati, sono 255, la quasi totalità di questi supporti, 239, non c'è stata rilasciata in copia, neanche parziale. Secondo punto, approdo: di questi dispositivi per i quali c'è stata rilasciata la copia, 16, nessuno di questi dispositivi, quindi nessuna di queste copie può essere qualificata come copia forense..

Presidente: è un altro problema.

Avv.Dif.Viglione: il consulente spiegherà perché. Dei dispositivi di cui è stata rilasciata copia la totalità di queste copie sono delle copie costituite da dati più che parziali. Non entro nel merito rispetto a quelli che sono i risultati, i report che

abbiamo comunque letto e stampato, anche se abbiamo avuto poco tempo, nel merito avrei motivi ...

Presidente: ... forse... forse ne parleremo.

Avv.Dif.Viglione: sarebbe uno straripamento, certo c'ho la voglia di dire che già con questi non mi riesco a capacitare delle imputazioni, comunque non lo faccio per non straripare.

Presidente: non è certamente oggi il momento.

Avv.Dif.Viglione: per non straripare, ecco. Però il metodo è quello che abbiamo necessità adesso, invece, di esplorare. Perché? Questi dati, questi dati molto parziali e molto minoritari rispetto al numero dei beni sequestrati così come da verbale di sequestro, sono stati, diciamo, esaminati e sono risultati essere figli di un'esportazione di dati selettiva, un'esportazione di dati selettiva i cui criteri di selezione non conosciamo. E' evidente, come si leggerà poi anche nella consulenza, che si è proceduto con non una

copia integrale, ma si è seguito l'utilizzato di parole chiave che evidentemente gli inquirenti avevano ritenuto rilevanti; a titolo di esempio, sotto il profilo anche della assenza di quella necessaria completezza che era l'unico punto sul quale avevamo trovato un'intesa, compulsando i verbali, ovviamente sono quelli l'unico riferimento per tutti, a titolo di esempio, i sequestri eseguiti in pregiudizio di Monsignor Perlasca; questi sequestri hanno riguardato un totale di 31 dispositivi informatici, due telefoni cellulare, un tablet, due computer, 26 dispositivi di memoria portatili, hard disk, penne, DVD, CD, oltre al contenuto poi di un indirizzo di posta elettronica. Bene, di tutto questo materiale che vi ho citato, è stato rilasciato a noi nell'hard disk fatto esaminare dal consulente, un solo telefono cellulare, un iPhone7 e contenuti parziali dell'account di posta elettronica. Quindi sul telefono, uno solo, sono presenti soltanto

alcune conversazioni WhatsApp, sull'indirizzo, sull'account di posta elettronica una selezione di messaggi di posta elettronica e niente altro. Allora, Presidente, non è possibile conoscere tutti, il contenuto delle conversazioni per esempio occorse su altri programmi di messaggistica diversi da WhatsApp oppure tra destinatari diversi da quelli individuati e selezionati. Questi pochi dialoghi con individuazione di loquenti sono stati messi a disposizione, tutti gli altri no.

Presidente: chiarissimo.

Avv.Dif.Viglione: e questo ci impedisce di operare qualunque tipo di riscontro sulle procedure, sulle modalità di estrazione, anche sotto il profilo informatico; non conosciamo come sono state operate le ricerche selettive perché non c'è un verbale, non c'è un verbale in cui si dice che si sceglie, per esempio, di mettere delle parole chiave nella ricerca dei dati del telefonino, di uno dei telefonini, l'unico che ci hanno

dato. Quali sono stati i criteri non lo conosciamo, quindi se tizio scrive a caio e subito dopo scrive a sempronio, noi avremo soltanto tizio e caio, questa è una delle, diciamo, come dire, semplificazioni alle quali anche io che non ho nessuna padronanza dell'informatica posso accedere facilmente e quindi credo che sia di tutta evidenza quello che poi, in modo certamente più tecnicamente utile a voi, ha relazionato il nostro consulente Governatori. E allora ancora una volta in queste rate di depositi io credo che si debba oggi ancor di più evidenziare questa violazione della norma che sanziona a pena di nullità il mancato deposito; ho citato il combinato disposto del 363 e del 358 co.1 n. 4, ma il tema anche relativo a quella che poteva essere nella prima udienza una, diciamo, attività nella quale sembrava che da un momento all'altro si arrivasse a un deposito e quindi anche ad una, diciamo, iniziativa che era stata sotto certi aspetti raffreddata, forse anche congelata, ma

condizionatamente al deposito, invece qui ancora una volta e parlo del deposito del 23 dicembre, ci troviamo di fronte a dati che non ci vengono forniti. Quindi questo, a mio modesto avviso, integra una nullità che in questi termini non è stata mai denunciata dalla difesa. La memoria la depositiamo, ma... faccio terminare la...

Presidente: la sua collega, va bene.

Avv.Dif.Viglione: per l'altra questione.

Avv.Dif.Marzo: Avvocato Marzo, difesa Becciu. Buongiorno Presidente, buongiorno Signori Giudici, i profili di nullità che mi accingo... un ulteriore profilo di nullità che mi accingo ad illustrare a questo Tribunale è anche in parte la ragione dell'assenza di Sua Eminenza il Cardinale Angelo Becciu che credo vi abbia anticipato con l'invio di una comunicazione con la quale per la prima volta comunica a questo Tribunale che non è presente per non ascoltare, diciamo, degli aspetti spiacevoli emersi dalla lettura delle trascrizioni degli interrogatori che sono

stati depositati a seguito dell'incarico conferito da questo Tribunale; il riferimento è in particolare ad alcuni vizi, diciamo, contenutistici dei processi verbali di dichiarazione del Monsignor Perlasca in particolare il riferimento è all'interrogatorio reso il 23 novembre 2020 in quanto, come era già stato anticipato nella memoria depositata all'udienza del 17 novembre u.s. ci sono dei temi di prova trattati negli interrogatori che non sono stati riportati neanche sommariamente, neanche una parola è stata riportata nei processi verbali di dichiarazione redatti dall'Ufficio del Promotore e in questo caso specifico dobbiamo dire, nonostante sia stata censurata da questa difesa e anche da tutti gli altri la presenza di omissis, in questo caso non è presente neanche un omissis di questo tema di prova trattato. Il riferimento specifico, vado dritto al punto, è alla, diciamo, alla... come possiamo dire, all'esplorazione di un sospettato rapporto

intimo tra il Cardinale e la Signora Marogna; nell'avventurarsi in questa esplorazione, leggo il pezzo perché è breve, però rende in maniera molto più efficace di me quello che si vuole censurare, in questo passaggio si legge, quindi in questo tema di prova affrontato perché il punto è che viene affrontato un tema di prova che non è indicato nel verbale sintetico redatto e quindi sostanzialmente un processo verbale di dichiarazione che, in violazione dell'articolo 84, non fa fede delle operazioni compiute perché, ad avviso di questa difesa, andava riportata questa fonte di prova, sia pure ovviamente in maniera sintetica, ma soprattutto andavano riportate le risposte del Monsignor Perlasca perché ci stiamo riferendo, lo ricordo, lo ricordo a me stessa, all'interrogatorio di Monsignor Perlasca del 23 novembre 2020. Ad un certo punto si sente dalla videoregistrazione e si legge adesso dalle trascrizioni depositate, si legge: "L'ufficio del Promotore che

chiede: ma i rapporti che ci possono essere stati tra il Cardinale e questa donna non... "puntini di sospensione. Il Monsignor Perlasca risponde: "ah, non ha... guardi le assicuro non una parola, mezza parola". L'Ufficio del Promotore: "noi non sappiamo nulla e siamo lontanissimi dal fare pettegolezzi o altro, però uno guarda la televisione ci sta Crozza, che non so se lei ha visto, insinua delle cose che se fossi stato Becciu, querela l'Espresso per una cosa inventata, ma io avrei querelato..." - qui nella trascrizione c'è Becciu ma è evidente che si riferisce a Crozza - "e gli avrei fatto male, uno pensa veramente male perché di fronte ad una aggressione così forte, tra l'altro mi viene anche da pensare che tu che fai una aggressione così forte nei confronti di...", "tu" è Crozza il comico televisivo, "tu che fai una aggressione così forte nei confronti di un cardinale, qualche cosa di vero ci deve essere perché è una cosa di una gravità inaudita, lei l'ha vista quella parodia?"

Monsignor Perlasca risponde: "le assicuro ma se anche io l'avessi vista lì in Segreteria di Stato io non sapevo che era lei, capito?"

L'Ufficio del promotore: "sì, no ma il problema è diverso, col senno di poi io, vedendo una cosa del genere, rimango inorridito, cioè questo ha fatto un atto di citazione nei confronti...", "questo" sarebbe il Cardinale, "questo ha fatto un atto di citazione nei confronti dell'Espresso".

Perlasca: "e non l'ha fatto contro Crozza".

Il Promotore di Giustizia: "cioè lì era da massaccrarlo, lì invece non lo sfidi? Cioè sfidi l'Espresso su una cosa che beh, boh, comunque." Monsignor Perlasca risponde: "beh probabilmente perché questo qui forse era ancora più facile da... - puntini di sospensione - quello là probabilmente era vero, per quello che non l'ha fatto". Allora, al di là che lascia sbigottiti il linguaggio utilizzato dal Promotore soprattutto in uno Stato quale è lo Stato Città del Vaticano improntato a spiritualità, religiosità, che

è, come dire, sotto il mantello di un pontificato nato all'insegna della misericordia, richiedere da un Cardinale azioni quale "fare male", "massacrare", "sfidare"...

Presidente: vabbè, avvocato...

Avv.Dif.Marzo: al di là, al di là infatti...

Presidente: queste sono considerazioni che in questo momento ci possiamo evitare.

Avv.Dif.Marzo: al di là, chiedo scusa Presidente, al di là di queste considerazioni che però sono un po' nascono quasi spontanee è evidente che di questo tema di prova nel verbale non c'è neanche una riga, neanche un omissis, ma oltre a questa profilo di nullità questa difesa ritiene che vada evidenziata anche una violazione dell'articolo 246 del Codice di Procedura Penale vigente in questo Stato perché è evidente che in questo caso si fanno delle domande su voci correnti nel pubblico, perché Crozza per quanto possa essere considerato un bravissimo show man, un bravissimo comico certamente è una voce

corrente nel pubblico, ma v'è di più, quella violazione si ritiene integrata perché si fanno domande anche sulla moralità di una persona, in particolare del Cardinale Angelo Becciu...

Presidente: però questo non attiene, come dire, alle questioni preliminari di cui ci stiamo occupando, sarebbe la nullità di un atto...

Avv.Dif.Marzo: sarebbe la nullità dell'atto cioè è quest'atto...

Presidente: dico limitiamoci alle questioni preliminari...

Avv.Dif.Marzo: sì la questione preliminare è la nullità di quest'atto del verbale di interrogatorio perché viziato sia, o meglio, la nullità del processo verbale di trascrizione del 23 novembre perché viziato perché non è fidefacente di quello che è stato realmente l'interrogatorio perché non indica una sola parola relativamente a questa fonte di prova, relativamente a questa fonte di prova però, ecco, evidenzio anche che c'è

una violazione dell'articolo 246 per queste altre ragioni così come una violazione in questo senso, e poi ho finito, solo ancora poche parole, una violazione in questo senso si riscontra anche nell'interrogatorio, meglio nella trascrizione, perché nel verbale originario ovviamente questo, non c'è del 15 marzo 2021 in cui parlando del rapimento dei missionari cattolici e, ahimè, occorre anche dirlo del discusso pagamento dei riscatti viene fatto un riferimento, ancora una volta, alla moralità del Cardinale evidenziando che relativamente al pagamento dei riscatti viene espressamente detto "d'altra parte lui viene da una terra dove la barbagia che si discute ancora oggi" quindi ancora un riferimento semplicemente alla moralità. Quindi, per concludere su questo punto, oltre che a reitera le richieste di nullità della richiesta, insomma tutto quanto già questo Tribunale conosce, si evidenzia la... si chiede la dichiarazione di nullità del processo verbale del 23... 2020 novembre perché non

fidefacente e anche chiediamo comunque, riteniamo, di poter chiedere la nullità delle trascrizioni di quei processi verbali a cui ho fatto riferimento, quello del 23 novembre 2020 e quello del 15 marzo 2021 in parte qua, cioè in questi aspetti violativi dell'articolo 246 C.P.P..

Presidente: va bene.

Avv.Dif. Marzo: grazie.

Presidente: avvocato Panella.

Avv.Dif.Panella: sì, avvocato Panella per Crasso, io mi associo alle considerazioni svolte dal collega Viglione, osservo soltanto che abbiamo iniziato questo processo il 27 luglio del 2021 lamentando il mancato deposito integrale degli atti...

Presidente: stiamo sempre lì.

Avv.Dif. Panella: siamo arrivati al 25 gennaio del 2022 e ancora non ci sono gli atti completi. Adesso abbiamo appreso, oggi, che c'è una nuova richiesta di citazione però occupandoci per un istante soltanto del procedimento 45/2019...

Presidente: e di questo ci dobbiamo occupare noi...

Avv.Dif.Panella: di cui stiamo occupando, io non posso che rilevare per l'ennesima volta la radicale nullità della citazione di questo benedetto procedimento 45/2019.

Presidente: va bene...

Avv.Dif.Panella: questo per quanto riguarda il primo profilo. Secondo profilo, qui è stata sollevata dalla collega una tematica e che secondo me merita una riflessione, perché è un problema di rispetto dell'articolo 246 del codice di rito durante la fase istruttoria, per esempio, rilevo che con riferimento ad un altro interrogatorio di Monsignor Perlasca, quello del 29 aprile del 2020, Monsignor Perlasca è stato interrogato su fatti inesistenti, perché gli hanno rivolto delle domande su una presunta riunione che ci sarebbe stata il 5.12.2018 tra il dottor Crasso e il dottor Tirabassi e il dottor Torzi, incontro che non si è mai verificato tant'è vero Monsignor Perlasca,

qui stiamo parlando del video dal minuto 4:24:25 che viene anche riportato poi nella trascrizione disposta da questo Illustrissimo Tribunale, cioè, interrogano Perlasca su un incontro che non c'è mai stato, lui inizialmente dice *"in merito all'incontro di Milano di Tirabassi e Crasso nulla so"* e del resto risulta dalle chat che sono state acquisite nel telefono di Crasso che quel giorno Crasso stava a Lugano intento a fare tutte altre cose, quindi è chiaramente una domanda su un fatto inesistente. I Promotori di Giustizia insistono e alla fine dice Perlasca *"in questo contesto nel quale sto prendendo atto di una serie di circostanze che fino ad oggi ignoravo, sono portato a dubitare della genuinità e trasparenza dei rapporti tra Tirabassi e Crasso"* e questo finisce verbalizzato, pagina 15 del verbale di interrogatorio. Allora, questo per fare un esempio della diffusa violazione dell'articolo 246, allora noi ci dobbiamo interrogare secondo me sul significato, sulla

portata giuridica di questa violazione, cioè la violazione dell'articolo 246 che effetti ha su tutto il materiale probatorio che è stato acquisito? Ricordiamoci che questo materiale probatorio acquisito durante l'istruzione sommaria è una prova, cioè non è che la prova in questo processo si forma davanti al Tribunale davanti alle parti, si è già in larga misura formata durante l'istruzione sommaria e quindi proprio il 246, le regole per l'interrogatorio, sono anche poste a garanzia dell'imputato, dell'imputato, come ha ricordato la collega di Marzo, che ha il diritto che non vengono formulate domande sulla moralità e sulle voci correnti del pubblico, dell'imputato Crasso che ha il diritto che non vengono formulate domande su fatti inesistenti, quindi sono norme poste a tutela dell'assistenza e del diritto di difesa e pertanto a mio pare c'è una nullità assoluta ai sensi dell'articolo 136 del Codice di Rito proprio perché queste prove si sono già formate in istruzione

sommaria. Quindi io eccepisco da questo punto di vista, la nullità degli interrogatori effettuati dai promotori di Giustizia per violazione dell'articolo 246, tutte le volte che è stato violato l'articolo 246 ai sensi dell'articolo 136 del Codice di Rito che, com'è noto, prevede una nullità assoluta. Ultima cosa Presidente io ero qui a mezzogiorno ma ho un volo per la Calabria perché ho una udienza domani mattina a Lamezia Terme, quindi con il permesso del Tribunale io mi allontano e nomino mio sostituto l'avvocato Fabio Viglione.

Presidente: va bene.

Avv.Dif.Panella: grazie.

Presidente: lo delega anche per la notifica dell'altro...

Avv.Dif.Panella: eh sì per tutto a tutti gli effetti io purtroppo devo allontanarmi d nomino mio sostituto l'avvocato Fabio Viglione per la prosecuzione dell'udienza, grazie.

Presidente: lei oggi non ha memorie a quanto capisco?

Avv.Dif.Panella: no oggi no perché ho sentito quello che detto il collega e quindi...

Presidente: e si è associato va bene...

Avv.Dif.Panella: e mi sono associato grazie...

Presidente: va bene, per non perdere io il conto delle eccezioni, altri difensori vogliono prendere la parola?

Avv.Dif.Ruggio: brevemente Presidente per il verbale avvocato Ruggio per Cecilia Marogna, anche noi ci associamo a quelle che sono state le eccezioni sollevate dai colleghi, permane la nullità ab initio e confidiamo possa dichiararla quanto prima possibile.

Presidente: grazie, il Promotore... non mi pare che ci siano altri difensori che vogliono prendere la parola, il Promotore di Giustizia vuole replicare qualcosa?

P.G.Prof.Diddi: signor Presidente, mi astengo dai giudizi sul mio operato, non sarò simpatico sicuramente ai difensori di Becciu e di questo non posso che prenderne atto,

siamo molto tranquilli del lavoro che abbiamo fatto non vediamo l'ora di cominciare il processo, io per quanto riguarda i profili tecnici Presidente non ho capito che cosa non è stato dato, non so quali ipotesi di ricerche mirate sarebbero state effettuate..

Presidente: allora mi scusi diciamo il fatto che... no mi scusi avvocato Viglione, vediamo se sintetizzo banalmente ci sono..

Avv.Dif.Viglione: sì perché siamo partiti male Presidente.

Presidente: ...ci sono 250 oggetti circa sequestrati, sarebbero state rilasciate copie parziali di 16 di queste, questo è il centro del problema diciamo e poi vengono dopo quelle delle modalità di ricerca che sono un passaggio successivo..

P.G.Prof.Diddi: Presidente mi deve consentire non ho fatto la copia dei supporti elettronici per cui io non so, bisogna che prenda visione della nota, la faccio vedere alla Polizia Giudiziaria perché io non so letteralmente di cosa stiamo parlando cioè

non... anche perché non ho... l'istanza è stata fatta al Tribunale, il Tribunale ha autorizzato la copia, la copia è stata fatta dalla Polizia Giudiziaria, francamente dovrei capire di che cosa stiamo parlando per poter dare un parere...

Presidente: Promotore prendo atto di quello che dice lei però mi scusi a questo punto il Tribunale assegna un termine, oggi è il 25 gennaio, fino al 28 gennaio per... se lei cortesemente deposita in Cancelleria, se ritiene...

P.G.Prof.Diddi: sì, Presidente...

Presidente: ...due righe di chiarimenti di risposta...

P.G.Prof.Diddi: siccome si parla di una consulenza tecnica io devo... comunque il 28 gennaio... oggi è il 25, faremo il 28 di gennaio non sono in grado di riferire nulla...

Presidente: se tre giorni le sembrano pochi facciamo lunedì prossimo che è 31 gennaio '22.

P.G.Prof.Diddi: okay, per quanto riguarda le altre problematiche di nullità di verbali che non sono stati correttamente redatti, diciamo che nei verbali abbiamo cercato di rappresentare tutto quello che è stato dichiarato, prendo atto che di mi pare 1200 pagine di verbali che sono stati trascritti è stata ritrovata una sola circostanza che non sarebbe stato correttamente riportata, mi sembrava un modo anche questo di non lasciare traccia su un verbale di una circostanza che tutto sommato avrebbe potuto ledere la reputazione e la figura morale del suo assistito, io come avvocato, avrei evitato proprio per la tutela della moralità del suo assistito di fare l'eccezione che lei oggi ha ritenuto di fare, ma queste sono mie valutazioni quindi diciamo che abbiamo messo questa circostanza, c'era un avvocato che ha sottoscritto il verbale dopo ampia lettura come immaginate che possa essere avvenuto del verbale che è stato reso dal Monsignor Perlasca questo è quello che è avvenuto, per

quanto concerne il fatto che appunto non sono state verbalizzate queste domande io trovo che ci sia una intima contraddizione in ciò che sottolinea la difesa, perché, se è vero quello che dice la difesa, e cioè che le domande che sono... riguardano le voci correnti nel pubblico non si devono fare, non si devono neanche verbalizzare se è vero che il 246 vieta di fare domande che sono "non possono essere interrogati sulle voci correnti nel pubblico e sulla moralità", ammesso che quelle domande riguardino questo tipo di contenuto è evidente che non dovevano neanche essere verbalizzate visto che non si possono fare non dovevano neanche essere verbalizzate. Dice l'avvocato Panella un'altra formula un'altra circostanza e cioè che la riunione del 5 dicembre del 2018 non ci sarebbe stata, e che quindi noi avremmo posto una domanda che renderebbe nullo tutto il processo. Chissà quante volte si fanno domande che partono da un presupposto di fatto che non è corretto, se poi il testimone

dice che è vero, l'imputato dirà che non è vero, sarà un problema di contenuto della risposta, quindi non è che ogni qualvolta si fa una domanda e si parte da un presupposto che è sbagliato vuol dire che il verbale è nullo. A parte il fatto che noi, signor Presidente e signori del Tribunale, riteniamo che questa riunione ci sia stata e dimostreremo e cercheremo di dimostrare con l'attività di indagine che abbiamo svolto che questo incontro c'è stato, in determinate circostanze di tempo e di luogo che sono state ricostruite dalla polizia giudiziaria, se poi questa circostanza non dovesse essere ritenuta fondata vorrà dire che avremmo, come dire, ricostruito una delle tante circostanze che la difesa ritiene che abbiamo non correttamente ricostruito ne prenderemo atto il Tribunale saprà trarre le proprie conseguenze, ma dire che un verbale è nullo perché durante le indagini il Promotore di Giustizia ha accertato un fatto e sulla base di questo fatto ha svolto le successive

indagini ed è tutto nullo, francamente stiamo confondendo un requisito di forma dell'atto con un requisito di sostanza che è tutt'altra cosa. Per cui io credo che le due eccezioni siano totalmente destituite di ogni fondamento, mi riservo per quanto riguarda il problema...

Presidente: grazie...

P.G.Prof.Diddi: ...dei supporti magnetici...

Presidente: allora rinviemo questo...

Avv.Dif.Lipari: avvocato Lipari...

Avv.Dif.Guagliardi: Presidente, mi scusi, avvocato Guagliardi per la posizione Torzi, volevo dare atto a verbale di aver consegnato al Cancelliere la solita istanza di legittimo impedimento perché è ancora pendente la procedura di estradizione e il dottor Torzi è impossibilitato a partecipare...

Presidente: va bene, rimane la situazione...

Avv.Dif.Guagliardi: solo per darne atto, grazie...

Avv.Dif.Viglione: Presidente, soltanto per specificare un perimetro molto ridotto,

innanzitutto ci tengo a precisare che non è vero che non ci sta simpatico il Promotore, noi non personalizziamo quando facciamo delle questioni le possiamo fare fondate, infondate...

Presidente: e questo è evidente

Avv.Dif.Viglione: ...ma riguardano esclusivamente fatti di tipo tecnico e proprio su quello io vorrei precisare che la questione afferente il mancato rispetto della fedeltà nel tradurre le sintesi lessicali ovviamente del verbale sintetico nella effettività dei temi trattati, per quanto concerne il problema Marogna la domanda, ma noi l'abbiamo scritto nella memoria, era "sa di rapporti tra..." e lui dice neanche una parola, quindi sa di... "no" questo manca non le voci correnti, le voci correnti, ecco che non c'è... meglio non guardare a quello che facciamo noi io l'avrei fatto meglio o peggio, ognuno faccia il suo, le voci correnti ai sensi del 246 noi diciamo e scriviamo non dovevano essere oggetto di

domanda no, "non le hanno verbalizzate", cerchiamo un attimo poi saranno infondate, il Presidente, il Tribunale le rigetterà, noi non abbiamo detto che volevamo trovare le domande a queste... a Crozza, a Crozza ne riferiamo ai sensi del 246 come voce corrente per dire a Perlasca "se non ha visto Crozza allora perché eccetera" mentre invece la domanda fatta "lei sa di rapporti con..." e lui dice "no", dice "no neanche una parola", punto, quindi in quel caso mancava questo riferimento nel verbale sintetico, nell'altro invece censuriamo ai sensi del 246 l'aver utilizzato Crozza come prova circolare di una effettività di rapporto, grazie.

Presidente: era stata chiara già la sua collega, prego avvocato Lipari.

P.C.Avv.Lipari: sì Presidente telegraficamente sul regime di nullità previsto dal nostro Codice, l'articolo 35 prevede che siano nulli gli atti nei quali non siano state osservate le disposizioni prescritte a pena di nullità, l'articolo 246, richiamato dalla difesa

Viglione dalla difesa Panella, non contempla la comminatoria di questa nullità, neanche l'articolo 136 prevede una cosa del genere perché la nullità, definita insanabile dal collega Panella riguarda esclusivamente, esclusivamente l'inosservanza delle norme che concernono la costituzione del Giudice, e qui non stiamo parlando di questo, l'intervento e la rappresentanza del Pubblico Ministero, e non parliamo di questo l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'imputato, per cui mi pare che l'eccezione possa, debba essere rigettata, grazie.

Presidente: grazie, allora intanto questo processo viene rinviato al 18 febbraio ore 9:30 presso quest'aula, ci sarà per la stessa data c'è il decreto di citazione dell'altro processo, poi valuteremo l'eventuale riunione eccetera, naturalmente ci sono tutte queste eccezioni preliminari che il Tribunale deve decidere quindi ne riparlamo il 18 di febbraio grazie. Se per cortesia gli avvocati

presenti ricevono la notifica di questa cosa,
così ricevono anche la motivazione della
richiesta del Promotore che le accompagna e
guadagnano un giorno.

Alle ore dodici e quaranta (12,40) il Presidente dichiara chiusa
l'udienza.

